

N. 2287-bis-B

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio deliberato dal Senato degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge n. 2287

(V. Stampato n. 2287-bis)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

di concerto col Ministro del tesoro

(CIAMPI)

«Proroga di termini»

(V. Stampato n. 2287)

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica il 1° ottobre 1997

(V. Stampato Camera n. 4206)

modificato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 1° ottobre 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 ottobre 1998

Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Differimento di termini nel settore universitario e della ricerca scientifica)

1. Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1999.

2. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: «laureati da almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico 1988-1989».

3. Il termine di tre anni, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli di assistente sociale rilasciati nel precedente ordinamento, già prorogato per il periodo di un anno dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, è differito fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine esclusivo di consentire alle università ed agli altri istituti universitari, sedi di corsi di diplomi o di scuole dirette a fini speciali, di esaurire le procedure di convalida delle richieste giacenti alla data del 20 febbraio 1991. È fatto salvo il valore legale dei diplomi di convalida rilasciati da università ed istituti di istruzio-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Differimento di termini e altre disposizioni relative al settore universitario e della ricerca scientifica)

1. Per consentire il completamento delle operazioni di rimozione delle strutture dell'esperimento scientifico EASTOP dalle pendici del Monte Aquila, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre **2000. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dall'Istituto nazionale di fisica nucleare fino alla data di entrata in vigore della presente legge.**

2. All'articolo 35, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: «laureati da almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «laureatisi entro l'ultima sessione di laurea, ordinaria o straordinaria, dell'anno accademico **1992-1993**».

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ne universitaria nel periodo dal 20 febbraio 1991 alla data di entrata in vigore della presente legge. I titoli convalidati consentono l'iscrizione all'albo professionale di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84.

4. I diplomi rilasciati dalle scuole private per assistenti sociali, abilitate transitoriamente ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, in favore degli studenti che abbiano completato gli studi, entro il 31 dicembre 1996, hanno valore abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e consentono la regolare iscrizione al relativo albo professionale, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1993, n. 84. È riconosciuto il valore abilitante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 23 marzo 1993, n. 84, ai diplomi universitari in servizio sociale conseguiti entro l'anno accademico 1996-1997, anche da studenti già iscritti a scuole dirette a fini speciali universitarie, trasformate in corsi di diploma universitario.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Il termine di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Soppresso

4. È autorizzata l'iscrizione all'albo degli psicologi di coloro che, ammessi con riserva all'esame di Stato di cui all'articolo 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, lo abbiano successivamente superato. Le disposizioni del predetto articolo 34 continuano ad applicarsi fino alla data di scadenza del termine per la presenta-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

5. Alle procedure concorsuali in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, si applicano altresì ai titoli relativi ai profili professionali di cui ai decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, nn. 665, 666, 667, 668 e 669, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 1994.

7. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e della sanità, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in chirurgia e medicina ad ammettere in soprannumero, qualora abbiano superato le prove di ammissione, medici extracomunitari che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. Ai fini delle determinazioni di cui al presente comma si fa riferimento agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra università italiane e università dei Paesi interessati.

8. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è prorogato al 30 giugno 1998.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zione della domanda per l'ammissione alla prima sessione dell'esame di Stato successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. *Identico.*

6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, si applicano altresì ai titoli relativi ai profili professionali di cui ai decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, nn. 665, 666, 667, 668 e 669, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 1994, **e 15 marzo 1995, n. 183, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1995.**

7. *Identico.*

8. All'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, **le parole: «per due anni non prorogabili» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 30 giugno 1999».**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

9. I medici ammessi con riserva negli anni accademici 1991-1992 e 1992-1993 alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, a seguito di provvedimenti di sospensione da parte dei competenti organi di giurisdizione amministrativa, sono autorizzati a completare il corso e a sostenere l'esame finale per il conseguimento del relativo diploma di specializzazione senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

10. In sede di accordo di comparto per il personale universitario, stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà prevista l'istituzione, nell'ambito delle qualifiche funzionali nona e decima, di appositi profili professionali di tecnico di ricerca, nonché di medico universitario. Il personale che sarà inquadrato nella qualifica di medico universitario continua a svolgere la funzione assistenziale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con trattamento economico equiparato al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 517 del 1993. In sede di prima applicazione, con contestuale soppressione di un pari numero di posti nei ruoli di provenienza, può essere inquadrato nelle qualifiche e nei profili predetti il personale tecnico in possesso di diploma di laurea ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia svolto attività di ricerca per almeno tre anni con riferimento al profilo di tecnico di ricerca ovvero abbia svolto attività assistenziale e di ricerca per il predetto numero di anni con riferimento al profilo di medico universitario, nonché abbia superato un'apposita prova selettiva presso le università di appartenenza. I contenuti delle predette prove sono determinati

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9. *Identico.*

10. Le università e gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono autorizzati a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1999, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse università e osservatori, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca. Ai predetti concorsi, fatto salvo quanto previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari, ovvero degli osservatori, vigenti alla data di emanazione del bando. L'attività di ricerca è attestata dai presidi delle facoltà, sentiti i direttori dei dipartimenti o degli istituti interessati, e dai direttori degli osservatori ed è comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti delle facoltà e degli osservatori risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima. I concorsi sono banditi dall'università o dall'osservatorio previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione degli atenei e degli osservatori definiscono preventivamente il fabbi-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (CRUI). Al personale inquadrato ai sensi del presente comma le università danno accesso ai fondi per la ricerca.

11. Il personale delle università, originariamente assunto in ruolo dagli atenei per lo svolgimento di funzioni tecniche e socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito d'accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data tre anni di attività di ricerca, è ammesso, a domanda, a sostenere appositi giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari. I giudizi sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e si svolgono nell'arco di tre anni. L'attività di ricerca è attestata dai presidi delle Fa-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sogno di risorse finanziarie necessarie, impegnando a tale scopo il riassorbimento delle risorse risultanti dalla soppressione del numero di posti di tecnico laureato corrispondente a quelli messi a concorso. I vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati mantenendo, come assegno *ad personam*, l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. L'assegno *ad personam* è progressivamente riassorbito in relazione alla progressione economica e agli aumenti stipendiali nel ruolo dei ricercatori. È comunque fatta salva, per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1° agosto 1980, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Al personale non inquadrato nel ruolo dei ricercatori sono comunque mantenute le funzioni assistenziali mediche od odontoiatriche ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Soppresso.

(Si veda anche il comma 10)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

coltà ed è comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti delle Facoltà risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima. Al personale medico ed odontoiatrico dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, inquadrato ai sensi del presente comma, viene mantenuta la funzione assistenziale di cui all'articolo 6, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 517 del 1993. Gli inquadramenti di cui al presente comma possono essere effettuati dagli atenei nei limiti delle loro disponibilità di bilancio e senza onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

12. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli stu-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

11. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come da ultimo sostituito dall'articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341, è abrogato. All'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai commi 1, 3, 4 e 6, nonché al primo periodo del primo comma del citato articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola «confermati» è soppressa.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applicano anche ai professori associati che hanno superato il giudizio di idoneità e che non sono stati ancora sottoposti al giudizio di conferma alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui all'articolo 13, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 si applicano ai ricercatori universitari, anche ai fini della conferma.

13. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

denti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento, emanato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi; sono altresì regolarmente iscritti ai medesimi corsi gli studenti i quali, trovandosi in identica situazione, abbiano prodotto entro la predetta data ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente comma.

13. Sono autorizzati al completamento dei corsi, anche in soprannumero, secondo l'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli iscritti alla data del 31 dicembre 1996 alle scuole di ostetricia e ai corsi propedeutici per infermieri di cui alla legge 26 ottobre 1960, n. 1395. In esito ai predetti corsi i titoli rilasciati hanno valore abilitante ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573. Gli allievi iscritti ai corsi di cui al presente comma, in possesso del titolo di studio richiesto, possono optare per l'iscrizione, anche in soprannumero, ai corrispondenti corsi di diploma universitario, previa valutazione, da parte delle competenti strutture accademiche, del *curriculum* formativo svolto.

14. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

14. Identico.

15. Identico:

a) al comma 95, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omo-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

a) al comma 96, l'alinnea è sostituito dal seguente:

«Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con gli ordinamenti didattici dei corsi universitari, ovvero con i decreti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:»;

b) al comma 101, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

genee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonchè la previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;»;

soppressa;

b) al comma 101, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), **modifiche ai predetti ordinamenti ovvero** l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, **ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il pa-**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

c) al comma 119, secondo periodo, dopo le parole «comma 8, lettere *a)*» è inserita la seguente: «, *b)*»;

d) al comma 126, primo periodo, la parola: «primaria» è soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: «del corso di laurea», sono inserite le seguenti: «in scienze della formazione primaria».

15. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31 dicembre 2002. Il comma 1-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, è abrogato.

16. Con regolamento interministeriale, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni volte a introdurre, dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, uno specifico trattamento previdenziale e assistenziale a favore degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, beneficiari di borse di studio per la frequenza ai medesimi, riducendo l'importo e il numero delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25»;

c) al comma 111, dopo le parole: «dai diplomi universitari,» sono inserite le seguenti: «dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera *a)*»;

d) *identica*;

e) *identica*;

16. Sono fatti salvi gli atti compiuti e le deliberazioni adottate dagli atenei fino alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto variazioni statutarie, approvazioni di regolamenti didattici di ateneo o loro modifiche concernenti l'ordinamento o l'attivazione di corsi universitari.

17. *Identico.*

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

borse, in misura tale da non determinare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al presente comma sono emanate nel rispetto dell'esclusiva finalità di formazione scientifica e specialistica della frequenza ai predetti corsi. Il regolamento è emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

17. Con uno o più regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, sono istituite apposite sezioni degli albi, degli ordini o dei collegi previsti dalla normativa vigente in materia di accesso alle professioni, alle quali possono accedere i titolari di diploma universitario, determinando l'ambito consentito dell'attività professionale corrispondente.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, sono istituite apposite sezioni degli albi, degli ordini o dei collegi previsti dalla normativa vigente in materia di accesso alle professioni, in conformità ai seguenti criteri direttivi: riserva dell'accesso alle predette sezioni ai titolari di diploma universitario e connessa determinazione dell'ambito consentito di attività professionale.

19. L'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Il compenso spettante ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è aggiornato annualmente».

20. I diplomi di esperto in problemi di pubblica amministrazione e governo locale rilasciati dalla scuola diretta a fini speciali denominata «Pubblica ammini-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

18. Il termine di scadenza del mandato del Consiglio per le ricerche astronomiche e dei direttori degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del settore di cui agli articoli 11, comma 1, lettera *d*), e 18, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 luglio 1998. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dai predetti organi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 121, con esclusivo riferimento al Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia è prorogato fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 11, comma 1, lettera *d*), e 18, comma 1, lettera *e*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 luglio 1998. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

20. Il termine del 30 aprile 1964 di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal termine del 31 dicembre 1975. La domanda di cui al secondo comma del medesimo articolo 31 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

21. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito, da ultimo, al 31 dicembre 1997 dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

strazione e governo locale», istituita presso l'università di Cagliari, sede di Nuoro, sono equiparati a tutti gli effetti ai diplomi universitari di «operatore della pubblica amministrazione».

21. Il termine di scadenza del mandato del Consiglio per le ricerche astronomiche e dei direttori degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è prorogato fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del settore di cui agli articoli 11, comma 1, lettera *d*), e 18, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 **gennaio 1999**. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dai predetti organi fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Soppresso

22. Identico.

23. Il termine previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito, da ultimo, al 31 dicembre 1997 dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2000.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 649, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2002. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dai competenti organi di ateneo fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

24. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca, con onere a carico del richiedente in ordine al trattamento di quiescenza e previdenza».

25. I vincitori di concorso per l'ammissione a corsi di dottorato di ricerca presso cliniche universitarie possono essere impiegati a domanda nell'attività assistenziale.

26. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate le leggi 10 giugno 1985, n. 284, e 27 novembre 1991, n. 380».

Art. 2.

(Filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri)

1. Alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che:

a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

(Servizio di mensa nelle scuole)

1. Per l'anno scolastico 1995-1996 e per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, il Ministero dell'interno provvede ad erogare un contributo agli enti lo-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori.

2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'attività delle filiazioni è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'autorizzazione si intende comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

4. L'autorizzazione determina l'applicazione delle esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

5. Le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 possono stipulare, per le attività di insegnamento, contratti di diritto privato in conformità alle norme sui contratti di insegnamento previste per le università statali, nonchè ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

Art. 3.

(Servizio di mensa nelle scuole)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

cali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a lire 26.000 milioni per il 1995 e a lire 90.000 milioni per il 1996, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli anni finanziari medesimi.

3. Il Ministero dell'interno provvede anche ad erogare un contributo agli enti locali per l'anno 1997, al fine di assicurare la continuità del servizio di mensa per il personale insegnante, dipendente dallo Stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la refezione scolastica. Al relativo onere, determinato nell'importo massimo di lire 90.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. I criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio sono quelli previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, del 16 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996.

5. A decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal servizio di mensa di cui al comma 3, si provvede con le disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per il comparto del personale della scuola. A tal fine le predette disponibilità sono incrementate della somma annua di lire 90.000 milioni. Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per gli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. A decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal servizio di mensa di cui al comma 3, si provvede con le disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per il comparto del personale della scuola. A tal fine le predette disponibilità sono incrementate della somma annua di lire 90.000 milioni. Al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e **2000**, mediante **corrispondente riduzione**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»** dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno **finanziario 1998, allo scopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero **medesimo**. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.